

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 3-1778

Legge regionale 14/2019, articoli 4 e 24. Disposizioni in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2020/2021. Disposizioni a parziale modifica della DGR 1-111 del 26 luglio 2019.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”, all’articolo 1, prevede che la Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;

la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” che, all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate;

sulla base dell’esperienza maturata negli anni passati in forza dell’art. 47/bis del precedente Testo unico sulla montagna di cui alla legge regionale n. 16/1999, gli enti locali del territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno attivamente collaborato nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico, anche utilizzando l’apposito contributo regionale.

Richiamato che la sopra citata legge regionale 14/2019 sancisce:

all’articolo 4, comma 3, lettera c), che le Unioni montane concorrano al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane;

all’articolo 24, che, nell’evidenziare la particolare attenzione della Regione anche per i servizi scolastici, al comma 2, specifica che la Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, prevede interventi da attivarsi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, privilegiando le soluzioni aventi un carattere innovativo ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio. La Regione, inoltre, si fa parte attiva affinché nei criteri attuativi di tali servizi sia tenuta in debito conto la peculiarità e la particolarità dei territori montani e rurali svantaggiati.

Dato atto che dalle risultanze istruttorie effettuate dal Settore regionale Sviluppo della Montagna, della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, al fine di procedere alla formulazione dei criteri utili per la predisposizione del bando annuale di intervento a favore delle Unioni montane piemontesi, in continuità, anche per l’anno scolastico 2020/2021, con le azioni regionali finora intraprese volte a mantenere e ove possibile sviluppare il servizio scolastico in territorio montano, emerge quanto segue:

occorre tenere conto dell’esperienza maturata nel corso dei trascorsi anni scolastici, delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese e dell’individuazione delle relative carenze;

le rilevazioni e le analisi effettuate presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti in territorio montano hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze tra le quali emergono soprattutto la necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente e l’esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio, con il fine di equiparare l’offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale;

nella redazione del bando regionale per l’anno scolastico 2020/2021 si dovrà tener conto:

- degli istituti scolastici statali presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della

popolazione scolastica alla luce della regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;

- della necessità di accordi tra gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche statali finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli.

Ritenuto, pertanto, di sostenere, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale 14/2019, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nei territori montani, mediante la predisposizione di apposito bando per la concessione di un contributo finanziario per l'anno scolastico 2020 – 2021 da assegnare alle Unioni montane nel cui territorio hanno sede i Plessi scolastici, per le seguenti finalità:

- a) finanziamento di iniziative volte al mantenimento di plessi presso istituti scolastici statali in particolare condizione di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità (rischio chiusura del plesso), nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna iniziativa e relativamente alla copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale;
- b) finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto, per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna situazione di Scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna situazione di Scuola secondaria di primo grado e relativamente alla copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale.

Ritenuto, inoltre, di stabilire che:

nel caso in cui le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di ridurre proporzionalmente il contributo in base ai fondi stanziati, sia per le iniziative di cui al punto a) che per gli interventi di cui al punto b) del precedente paragrafo;

le Unioni montane piemontesi, d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali, dovranno predisporre appositi programmi tenendo conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

le Unioni montane, che parteciperanno al suddetto bando annuale, non potranno richiedere ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo intervento, demandando alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna il monitoraggio, che, come ogni anno, verrà effettuato circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte dell'amministrazione regionale;

i programmi presentati dalle Unioni montane, in esecuzione del bando regionale, potranno essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;

sia demandata alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle presente deliberazione, ivi comprese la determinazione delle procedure attuative e la redazione del bando relativo agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, anche in considerazione di eventuali disposizioni ministeriali conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso.

Richiamato che, ai sensi della "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, lo stanziamento a bilancio sul capitolo 156591/2020 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022, annualità 2020, ammonta a €600.000,00.

Vista la DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, con cui si autorizza la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. nella misura del 50% del capitolo 156591/2020.

Dato atto che per la copertura del presente provvedimento, per un importo pari a 300.000,00 € si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 156591/2020 – Missione 09 Programma 0907 del bilancio regionale 2020-2022.

Richiamato, inoltre, che la DGR 1-111 del 26 luglio 2019 ha approvato, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale 14/2019, le disposizioni per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nei territori montani, con riferimento all'anno scolastico 2019/2020.

Dato atto che in attuazione della suddetta deliberazione e della D.D. n. 2865/A1808A del 22/08/2019 si è provveduto ad erogare l'acconto del 80% alle Unioni montane ammesse a finanziamento con D.D. n. 3576/A1808A del 16/10/2019 per la realizzazione dei programmi relativi all'a.s. 2019/2020.

Preso atto che con DPCM del 9 marzo 2020 e s.m.i., a causa dell'emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid-19, sono state sospese le attività scolastiche impedendo, per alcune realtà, il completamento dei progetti finanziati ai sensi dei suddetti provvedimenti e la conseguente liquidazione del saldo.

Ritenuto opportuno ottimizzare le suddette risorse rese disponibili, stabilendo che, a parziale modifica della DGR 1-111 del 26 luglio 2019, le Unioni montane utilizzino, nell'ambito delle iniziative relative all'a.s. 2020/2021, le rispettive risorse di cui alla D.D. n. 3576/A1808A del 16/10/2019, non spese a causa della situazione di emergenza epidemiologica, fatto indipendente dalla volontà dei beneficiari, e ne forniscano specifico rendiconto entro il 15/12/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di sostenere, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale 14/2019, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici statali nei territori montani, mediante la predisposizione di apposito bando per la concessione di un contributo finanziario per l'anno scolastico 2020 – 2021 da assegnare alle Unioni montane nel cui territorio hanno sede i Plessi scolastici, per le seguenti finalità:
 - a) per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica negli istituti statali in accertate condizioni di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità (rischio chiusura del plesso) nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna iniziativa;
 - b) per la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna iniziativa di Scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna iniziativa di Scuola secondaria di primo grado;
- di disporre che i programmi presentati dalle Unioni montane, formulati in accordo con gli Istituti scolastici di riferimento, dovranno essere redatti in ottemperanza al bando regionale tenendo conto:
 1. della presenza o meno, nella zona di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli, utilizzando criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza;

2. dei plessi scolastici statali, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, per la insufficiente dotazione di personale docente, con il rischio di chiusura degli stessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della vigente regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
3. delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- di stabilire che nel caso in cui le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, di ridurre proporzionalmente il contributo in base ai fondi stanziati, sia per le iniziative di cui al punto a) che per gli interventi di cui al punto b) del precedente paragrafo;
- di stabilire che:

le Unioni montane piemontesi, d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici locali, dovranno predisporre appositi programmi tenendo conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

le Unioni montane, che parteciperanno al suddetto bando annuale, non potranno richiedere ulteriori finanziamenti regionali per il medesimo intervento, demandando alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna il monitoraggio, che, come ogni anno, verrà effettuato circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte dell'amministrazione regionale;

i programmi presentati dalle Unioni montane, in esecuzione del bando regionale, potranno essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;

- di stabilire che, a parziale modifica della DGR 1-111 del 26 luglio 2019, le Unioni montane utilizzino, nell'ambito delle iniziative relative all'a.s. 2020/2021, le rispettive risorse di cui alla D.D. n. 3576/A1808A del 16/10/2019, non spese a causa della situazione di emergenza epidemiologica, fatto indipendente dalla volontà dei beneficiari, e ne forniscano specifico rendiconto entro il 15/12/2020;
- di dare atto che per la copertura del presente provvedimento, per un importo pari a 300.000,00 € si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 156591/2020 – Missione 09 Programma 0907 del bilancio regionale 2020-2022;
- di demandare alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo della Montagna l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione delle presente deliberazione, ivi comprese la determinazione delle procedure attuative e la redazione del bando relativo agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, anche in considerazione di eventuali disposizioni ministeriali conseguenti all'emergenza epidemiologica in corso.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)